

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

Ai sensi del DM 150/2023 – D.lgs. n. 28/2010 (aggiornato al D.lgs. 149/2022)

ART. 1 – DEFINIZIONI

In virtù del D.lgs. n. 28 del 2010, successivamente modificato, e ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Regolamento:** l'atto, adottato dall'Organismo, in base alle disposizioni legislative vigenti, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;
- **Mediazione:** l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- **Mediatore:** la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la Mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- **Conciliazione:** la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della Mediazione;
- **Organismo di mediazione:** l'ente privato presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 e in conformità al D.M. 150/2023;
- **sede operativa:** la sede nella quale può svolgersi l'attività di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro;
- **Responsabile dell'Organismo:** il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo;
- **Indennità:** l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione.

ART. 2 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di mediazione, nel caso in cui le parti intendano risolvere bonariamente una controversia, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale o di statuto, ovvero di propria iniziativa, ispirandosi ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.
2. Il presente regolamento si applica alle controversie di natura civile e commerciale che abbiano ad oggetto diritti disponibili.
3. La mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti a una conciliazione attraverso l'opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e terzo che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, ai sensi dell'art. 8 e 11 D.lgs. 28/2010. Il compito principale del mediatore è quello di condurre le parti all'accordo amichevole, assistendole nel confronto e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire il raggiungimento di una soluzione condivisa.

ART. 3 – AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. Chi intende avviare una mediazione può farlo depositando, personalmente o a mezzo di un delegato, un'istanza presso un Organismo presente, direttamente o per convenzione ex art. 6, comma 1, lett.t, del DM 150/2023, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La competenza dell'Organismo può essere derogabile solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 28/2010.

La domanda di avvio della mediazione può essere depositata presso la segreteria dell'Organismo, oppure presso le sedi operative dell'Organismo, regolarmente accreditate presso il Ministero della Giustizia oppure a mezzo fax, e-mail o pec. La relativa modulistica è disponibile sia *online* sul sito www.giustizianuova.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo.

2. La domanda deve contenere:

- a) Il nome dell'Organismo di mediazione e il numero di iscrizione al registro presso il Ministero della Giustizia;
- b) Nome, dati identificativi, fiscali e recapiti telefonici delle parti e dei loro difensori presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- c) L'oggetto della lite;
- d) Le ragioni della pretesa;
- e) Eventuale documentazione;
- f) Il consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al trattamento dei dati personali;
- g) Le seguenti dichiarazioni con specifica sottoscrizione:
 - di non essere interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno;
 - di essere a conoscenza dei vantaggi fiscali ex art. 20, comma 2 e 3, D.lgs. 28/2010;
 - di essere a conoscenza che dalla mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prove e applicare le sanzioni indicate agli articoli 12-bis e 13 D.lgs n. 28/2010;
 - di aver letto ed accettato interamente il Regolamento di Mediazione e la Tabella delle indennità dell'Organismo disponibile anche sul sito www.giustizianuova.it;
 - di aver controllato e verificato l'esattezza di tutti i dati indicati nell'istanza di mediazione;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti;
 - di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;
 - di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente presso i recapiti indicati nell'istanza di mediazione;
- h) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile e le prescrizioni previste dal D.M. 150/2023.
- i) La modalità di partecipazione alla mediazione, in presenza o telematicamente ex art.8 bis d.lgs 28/2010.

3. L'Organismo di Mediazione verifica la completezza della domanda di attivazione e l'avvenuto pagamento previsto dall'art. 28 D.M. 150/2023 da parte del richiedente. In mancanza di quanto previsto dal precedente comma, l'Organismo invita il richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura che avverrà solo all'avvenuto completamento. La domanda potrà intendersi regolarmente depositata dal momento del perfezionamento.

Qualora la domanda risulti invece incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la stessa verrà tenuta in sospeso per venti giorni e la parte richiedente sarà invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine, decorso inutilmente il quale si provvederà all'archiviazione della pratica.

4. L'Organismo procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 1 d.lgs 28/2010. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi di legge.

5. Ricevuto l'invito alla mediazione, la parte è invitata a dare riscontro all' Organismo comunicando la propria risposta di accettazione o rifiuto, utilizzando l'apposito modulo di adesione anche scaricabile sul sito web www.giustizianuova.it/sezioni/MODELLO%20ADESIONE%20CHIAMATO%20GiustiziaNuova%20srl.pdf. Nel caso di adesione, la risposta all'invito dovrà essere corredata dei seguenti allegati: a)

attestazione dell'avvenuto versamento delle spese ex art. 28 D.m: 150/2023; b) copia documento d'identità in corso di validità di tutti coloro che parteciperanno all'incontro; c) procura speciale sostanziale in caso di impossibilità alla partecipazione personale per giustificati motivi, ex art. 8 comma 4 d.lgs 28/2010 .

6. L'eventuale adesione dovrà pervenire all'Organismo entro il termine ordinatorio di giorni 7 (sette) prima del fissato incontro di mediazione. La parte potrà presentarsi anche direttamente all'incontro.

7. La parte invitata, ricevuto l'invito in mediazione, potrà chiedere l'eventuale rinvio del primo incontro, dandone motivazione, solo dopo aver comunicato la propria accettazione e corrisposto gli importi di cui all'art.28 DM 150/2023.

8. È di competenza esclusiva delle parti:

a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. Giustizia Nuova srl non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;

b) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;

c) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;

d) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

e) l'indicazione del valore della controversia che sarà confermato dall'Organismo;

f) la forma e il contenuto dell'atto di delega/procura al proprio rappresentante;

g) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all' Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura;

h) la verifica dei soggetti legittimati a conferire i poteri di rappresentanza;

i) ogni altra dichiarazione che, nel corso del procedimento, venga fornita all'Organismo, al mediatore, agli ausiliari ed esperti, dal momento del deposito dell'istanza sino alla definizione – positiva o negativa – della procedura di mediazione.

L'Organismo non può mai essere comunque ritenuto responsabile per la imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato così come indicato dall'istante;

ART. 4 – DURATA DELLA MEDIAZIONE

1. **La mediazione ha una durata non superiore a 3 (tre) mesi**, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua istaurazione e prima della sua scadenza, con accordo scritto delle parti. Il termine e' prorogabile una sola volta in caso di mediazione demandata dal giudice ex art. 5-quater d.lgs 28/2010.

2. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

3. Ciascuna delle parti, può abbandonare il procedimento di Mediazione in qualsiasi momento, purché ne dia pronta comunicazione all'Organismo, ferme restando le spese dovute.

ART. 5 – LUOGO E MODALITÀ DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi accreditate presso il Ministero della Giustizia o in quelle convenzionate ai sensi dell'art. 6 lett. t D.M. 150/2023. In alternativa, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo, con il consenso di tutte le parti e del mediatore nonché del responsabile dell'Organismo. Il luogo di svolgimento della mediazione è, peraltro, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

2. In presenza di una domanda di mediazione presentata davanti all'Organismo, ove fosse territorialmente incompetente, né l'Organismo di Mediazione né il mediatore sono tenuti a rilevare l'incompetenza territoriale e sarà onere della parte o del suo avvocato, eventualmente, sollevarla.

3. In caso di effettivo svolgimento della mediazione, a prescindere dall'esito, la presenza delle parti chiamate equivale a deroga tacita della competenza e quindi la condizione di procedibilità si considera rispettata ex art. 4 comma 1 d.lgs 28/2010.

4. Le parti possono svolgere la mediazione sia in presenza, sia in modalità telematica, manifestando la propria volontà al momento del deposito dell'istanza o dell'adesione, e, comunque, entro e non oltre, la data di fissazione del primo incontro. È ammessa la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto dandone preventiva comunicazione all'Organismo.

ART. 6 – PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Le parti e gli avvocati, per tutta la durata della procedura, cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei necessari poteri per definire la controversia.

3. La partecipazione per il tramite di rappresentanti, delle persone fisiche, è consentita solo per giustificati motivi che andranno esplicitati e certificati dalla parte rappresentata. I rappresentanti o delegati delle parti devono essere a conoscenza dei fatti e essere muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

4. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale (art. 8, comma 4 D.lgs. n. 28/2010).

ART. 7 – PRESENZA DELL'AVVOCATO

1. Nei casi di mediazione obbligatoria e disposta dal Giudice Art. 5 comma 1 e art.5-quater del D.Lgs. 28/2010 le parti partecipano con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

2. In tutti gli altri casi (mediazione c.d. facoltativa o volontaria) le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque partecipa nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio.

3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, nonché gli addetti alla segreteria, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura.

5. In caso di consulenza tecnica in mediazione, ex art. 8 comma 7 d.lgs 28/2010, le parti possono le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.
6. In caso di proposta del mediatore, in ogni caso le parti possono autorizzare il mediatore a riportare informazioni rese e/o dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento.

ART. 9 – NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato dal Responsabile dell'Organismo .
2. Come previsto dall'art. 22, comma 1, lettera d) D.M. 150/2023, le parti possono, di comune accordo, indicare il mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo.
3. In difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la nomina è effettuata ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1 e con i criteri previsti dall'art. 22 lett. e del D.M. 150/2023.
4. Ai fini della nomina del mediatore, il responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà a identificare la specifica area di competenza professionale definita, oltre quella geografica, che appare maggiormente idonea. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari. Il Responsabile dell'Organismo può provvedere, in qualunque momento e senza doverne giustificare il motivo, alla cancellazione senza preavviso del Mediatore dagli elenchi dell'Organismo.
6. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo, competente a decidere è il mediatore più anziano

ART. 10 – INCOMPATIBILITÀ ULTERIORI DEL MEDIATORE E RICUSAZIONE

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore o il suo ausiliario non potrà svolgere la funzione di arbitro o di consulente di uno o più delle parti in un procedimento, di altra natura, qualora sia connesso, seppur indirettamente, con l'oggetto della controversia della procedura in cui ha svolto il ruolo di mediatore, pena la sua ricusazione (art. 22, comma 1, lett. h), D.M. 150/2023).
2. L'istanza di ricusazione può essere sollevata dalle stesse parti, per uno dei motivi di cui all'articolo 2 del Codice europeo di condotta per mediatori (v. Allegato II).
3. Una parte non può ricusare il mediatore che ha nominato, se non per i motivi conosciuti dopo la nomina.
4. Successivamente all'istanza di ricusazione, l'Organismo dovrà valutare, in base alle prove fornite, la sussistenza dei motivi alla base della ricusazione, e qualora la ritenga fondata dovrà provvedere alla sostituzione del mediatore, nel più breve tempo possibile. La proposizione dell'istanza di ricusazione non determina la sospensione del procedimento di mediazione, tranne nei casi in cui sia impossibile lo

svolgimento. Tuttavia, se l'istanza è fondata l'attività compiuta dal mediatore o dall'esperto ricusato o con il loro concorso è inefficace.

ART. 11 – TIROCINIO DEL MEDIATORE (ex art.23 comma 1 D.M. 150/2023)

1. Il tirocinante ammesso a svolgere il tirocinio dovrà concordare con la segreteria dell'Organismo il calendario e sottoscrivere dichiarazione di riservatezza. La partecipazione come tirocinante è gratuita. I mediatori tirocinanti non sono incaricati del procedimento e non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso.
2. Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore e può essere esteso nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.
3. I mediatori tirocinanti debbono rilasciare al mediatore incaricato del procedimento, prima dell'incontro di mediazione, apposita dichiarazione di riservatezza che è conservata nel fascicolo, anche elettronico, del procedimento; di tale dichiarazione, il mediatore incaricato del procedimento, al primo incontro, ne dà informativa alle parti, spiegando, altresì, alle stesse le ragioni e le finalità connesse alla presenza dei tirocinanti. Qualora le parti dovessero obiettare sulla presenza dei tirocinanti, il mediatore incaricato del procedimento invita quest'ultimi ad allontanarsi dal luogo di svolgimento della mediazione.

ART. 12 NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO IN MEDIAZIONE

1. Quando, nel corso del procedimento di mediazione, viene svolta consulenza tecnica le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti, ex art. 22 comma 1 lett. t D.M. 150/2023, sono determinate ai sensi del D.P.R n. 115 del 30/05/2002 e tali importi tenuto conto della natura del procedimento di mediazione sono ridotti nella misura del 10%.
2. Gli importi su previsti sono esclusivamente a carico delle parti e nella misura dalle stesse concordata e la corresponsione avviene in via diretta nei confronti degli esperti, senza coinvolgimento alcun dell'Organismo di Mediazione e del mediatore.

ART. 13 – INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato prima dell'inizio dell'incontro di mediazione ed è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall'art. 14, comma 2, lett. a) D.lgs. 28/2010, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. Il mediatore non può iniziare il procedimento di mediazione, prima di aver sottoscritto la dichiarazione indicata al comma precedente.
3. In casi eccezionali o su istanza di parte, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
4. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, le parti possono chiedere al responsabile dell'Organismo la sostituzione del mediatore e, quando il procedimento è svolto dallo stesso responsabile dell'Organismo, che venga sostituito da diverso soggetto competente.
5. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione nel rispetto della lettera e) art. 22, comma 1 D.M. 150/2023.
6. Al mediatore è fatto divieto assoluto di percepire somme anche in nome e per conto dell'Organismo.

7. Il mediatore è tenuto a formulare proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative e a corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile dell'Organismo, pena la sua sostituzione.

8. Le cause di incompatibilità del mediatore sono quelle previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore

ART. 14 – COLLABORAZIONE CON ALTRI ORGANISMI

1. L'Organismo può avvalersi, per lo svolgimento dei servizi di mediazione, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con i quali abbia concluso specifico accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 6 lett t del DM 150/2023.

ART. 15 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro, in cui espone la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale.

Se l'accordo di conciliazione non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale o da inviare successivamente alle parti.

In ogni caso, se le parti ne fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione ex art. 11 comma 1 d.lgs. 28/2010. Prima della formulazione della proposta, informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs. n. 28/2010.

Per lo svolgimento del primo incontro è garantita una durata minima di 2 ore, salvo che le parti decidano di interromperlo prima. Qualora, per ragioni relative alla particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione, fosse necessario interrompere il primo incontro, il mediatore può, concordemente con le parti, fissare una nuova data per il completamento del primo incontro ovvero lo estende nell'ambito della stessa giornata.

2. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 (mediazione obbligatoria) e articolo 5-quater (mediazione demandata) D.lgs. 28/2010, il mediatore svolge il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

5. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. m D.M. 150/2023, non è consentito alle parti effettuare comunicazioni riservate con il solo mediatore, ad eccezione di quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

6. Il mediatore è tenuto a verificare la regolarità dell'invio di tutte le comunicazioni.

7. Il mediatore può sospendere e/o aggiornare l'incontro di mediazione per far sì che le parti possano valutare specifiche proposte, raccogliere informazioni, predisporre documenti, e, comunque, ogni volta che ciò possa agevolare la conciliazione, anche parziale, della controversia.

8. Il mediatore non verbalizza le proposte provenienti dalle parti in Mediazione, salvo diversamente richiesto delle stesse.

ART. 16 – PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. In qualunque momento del procedimento il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta .

2. Il mediatore ha facoltà di formulare una proposta di conciliazione, in ogni caso, quando le parti non raggiungono un accordo.

3. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

4. Laddove una parte richieda la formulazione di una proposta al mediatore ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 28/2010, anche in assenza della controparte e nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice ex art. 5, co. 2 D.lgs. 28/2010, il mediatore potrà formulare la stessa anche a seguito di nomina, da parte dell'Organismo, di un consulente tecnico, previo pagamento degli onorari del consulente stesso a esclusivo carico della parte richiedente.

5. In ogni caso il mediatore può rifiutare la formulazione della proposta laddove ritenga di non avere sufficienti elementi.

6. In ogni caso, le parti dovranno comunicare, al mediatore e/o all'Organismo, per iscritto ed entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In caso di mancata comunicazione, la proposta si ha per rifiutata.

7. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

ART. 17 – MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

1. È ammessa la mediazione telematica ai sensi dell'art. 8 bis d.lgs 28/2010 comma 1 e 2 e ss.mm.ii, quando una o tutte le parti lo richiedono.

2. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

3. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3 d.lgs 28/2010, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

ART. 18 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il verbale di mediazione dà atto dell'esito dell'incontro ed eventualmente dell'impossibilità, anche digitale, di una parte di sottoscriverlo. I verbali conclusivi sono sottoscritti dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore secondo quanto previsto dalla legge. I verbali intermedi possono essere sottoscritti dal solo mediatore e inoltrati alle parti a mezzo pec presso i rispettivi difensori. Qualora una delle parti tardi a sottoscrivere il verbale e non si provveda entro 7 giorni dalla ricezione, l'Organismo si riserva la facoltà di considerare il procedimento come concluso negativamente.

2. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciato originale alle parti che hanno partecipato, salvo il buon esito dei pagamenti della procedura di mediazione.

3. Nel caso in cui con l'accordo conciliativo, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 e ss. c.c., per procedere alla sua trascrizione, la sottoscrizione del processo verbale di mediazione dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

4. Ove il verbale di accordo debba essere concluso innanzi a pubblico ufficiale scelto dalle parti e presso il suo studio privato e non nella sede dell'Organismo di mediazione, il mediatore avrà diritto ad un rimborso spese a titolo di vacanza, da quantificare e concordare per singola procedura.

ART. 19 – VALORE DELLA CONTROVERSIA

I costi della procedura di mediazione sono calcolati in base al valore della lite inserito in domanda in conformità ai criteri di cui al Codice di procedura civile.

Qualora la domanda indichi valore indeterminabile, dovrà contenere le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. In assenza della espressa dichiarazione il valore si considera indeterminato e l'Organismo decide il valore di riferimento comunicandolo alle parti.

Qualora tra le parti vi sia una notevole divergenza sul valore della controversia lo stesso viene determinato dal responsabile dell'Organismo (art 29 D.M. 150/2023).

In ogni caso, se durante il procedimento di mediazione il valore della controversia risulta maggiore, o vi siano ulteriori domande, l'importo delle spese è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

ART. 20 – COSTI DELLA PROCEDURA

1. Le indennità e le spese di mediazione dovute dalle parti sono quelle previste dagli artt. 28 ss. D.M. 150/2023 e dalla tabella allegata al presente regolamento.

2. Le indennità e le spese di mediazione sono ridotte, ex lege, quando la procedura di mediazione è condizione di procedibilità o demandata dal giudice.

3. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione in conformità all'art 30 D.M. 150/2023.

4. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

5. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A al d.m. 150/2023.

6. Quando il primo incontro si conclude con esito negativo, oltre alle spese versate al momento del deposito dell'istanza e dell'adesione alla mediazione, non sono dovute ulteriori spese.

7. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

8. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

Ai fini dell'individuazione del Centro unico di interessi non rilevano l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle parti all'interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse.

Per l'individuazione del Centro unico di interessi è cioè necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte dei soggetti che intendano costituirsi, appunto, quale Centro unico di interessi, in maniera tale che gli stessi, anche astrattamente, non possano avere interessi confliggenti.

Pertanto si precisa che non costituiscono centro unico di interessi:

- a. i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria,
- b. i singoli comunisti nello scioglimento della comunione,
- c. i creditori o i debitori solidali o parziali;
- d. il fideiussore e il debitore principale.

La sussistenza di un Centro unico di interessi deve essere richiesta in accompagnatoria alla domanda di mediazione e/o all'adesione, indicando il soggetto capofila (indicazione tassativa ai fini della fatturazione) .

La dichiarazione di sussistenza del centro unico di interessi potrà essere oggetto di riconsiderazione da parte dell'Organismo, anche su proposta motivata del mediatore, anche durante lo svolgimento della mediazione e comunque prima della conclusione della procedura.

ART. 20bis – INDENNITA' E SPESE DI PRIMO INCONTRO

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore, così come indicati nell'art. 28 commi 4 e 5 D.M. 150/2023.
3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.

ART. 20ter – SPESE DI MEDIAZIONE

1. L'organismo di mediazione adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all'art. 31 del d.m. n.150/2023 allegato A.
2. Per le spese di mediazione sono dovute da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegata a questo regolamento.
3. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella può essere aumentato in misura fino al 20%, qualora ricorra uno dei seguenti criteri:
 - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
 - b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore (valutabile anche in base alla formulazione della proposta, durata della procedura superiore a tre mesi, nomina di un consulente tecnico in mediazione, numero degli incontri, etc)
4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella, in base a uno dei criteri sopra indicati.
5. Le ulteriori spese di mediazione devono essere corrisposte entro 10 giorni dalla maturazione.

ART. 21 – CREDITO D'IMPOSTA

1. In conformità all'art. 20 D.lgs. n. 28/2010, alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 D.lgs. n. 28/2010 e dell'art. 17 del presente regolamento, fino a concorrenza di euro 600,00. In caso di mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1, D.lgs. 28/2010), e di mediazione demandata (art. 5-quater D.lgs. n. 28/2010) alle parti è altresì riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso del proprio avvocato per l'assistenza nel procedimento di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

3. È riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di €518,00.

ART. 22 – GRATUITO PATROCINIO

1. Le parti sono ammesse alle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 15bis e ss del d.lgs 28/2010 ed a seguito dell'allegazione all'istanza di mediazione della dichiarazione di ammissione ai benefici.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. L'Organismo tratta i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

2. L'accesso al fascicolo non potrà essere consentito alle parti prima che queste abbiano aderito alla mediazione.

3. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.

4. Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

ART. 24 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Organismo e le sedi operative o con i consumatori e/o utenti, ed in caso di mancato pagamento delle indennità dovute, il foro competente è quello di Salerno.

ART. 25 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO

1. In caso di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.

2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.

3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023.

4.La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all'articolo 41 del d.m. n. 150/2023.”

ALLEGATO I
TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE in euro	
	Minimi	Massimi
Fino a euro 1.000,00	80,00	160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00	290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00	440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00	720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00	1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200,00	1.500,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1.500,00	2.500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2.500,00	3.900,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00

ALLEGATO II CODICE ETICO

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente aderire sotto la propria responsabilità. Il codice può essere applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale.

Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso, chiedendo ai mediatori che operano nel loro ambito di attenersi al codice di condotta. Le organizzazioni possono dare informazioni sulle misure (quali formazione, valutazione e monitoraggio) assunte per favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori.

Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza e con l'assistenza di un terzo (in prosieguo: "il mediatore").

L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.

Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di mediazione che offrono, nonché a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori.

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto, e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. **INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ**

2.1. **Indipendenza**

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. **Imparzialità**

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

3. **L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA**

3.1. **Procedura**

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. **Correttezza del procedimento**

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una

risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

CODICE ETICO ORGANISMO DI MEDIAZIONE GIUSTIZIA NUOVA

Principi generali

L'Organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- responsabilità verso la collettività in generale e verso i propri interlocutori primari (mediatori, parti, consulenti, collaboratori);
- concorrenza leale ed impegno di informazione trasparente nel rispetto degli obblighi di riservatezza;
- dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'organismo.

Uguaglianza

L'Organismo di Mediazione ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla nazionalità, sulla lingua, sulla religione, sul censo e sulle opinioni politiche.

L'Organismo di Mediazione si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie a legge.

Comunicazione

L'Organismo provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.

In particolare, esso provvede, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne alla diffusione del Codice presso i Destinatari, all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni, alla verifica dell'effettiva osservanza ed all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestano.

Responsabilità

L'Organismo svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e

correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti.

Correttezza

Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti dall'organigramma dell'Organismo nello svolgimento della funzione o dell'incarico sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla tutela dell'Organismo, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza.

L'organigramma dell'Organismo non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio all'organismo o indebiti vantaggi per sé, per l'Organismo o per terzi; ciascun destinatario altresì respinge e non effettua promesse di indebite offerte di denaro o altri benefici.

Conflitto di interesse

L'organigramma dell'Organismo persegue, nello svolgimento della collaborazione, gli obiettivi e gli interessi generali dell'Organismo.

L'organigramma dell'Organismo informa senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli dell'Organismo (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti), ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza.

Riservatezza

L'Organismo e chiunque altro prenda la propria opera e il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso. L'Organismo garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non, nel rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy.

Il mediatore ha anche l'obbligo di riservatezza nei confronti delle altre parti circa le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, a meno che la parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni ne dia consenso scritto.

Il mediatore è dispensato dal dovere di riservatezza nei seguenti casi:

- se le parti concordano per iscritto la divulgazione;
- se la divulgazione è imposta dalla legge;
- se la conoscenza di circostanze comporta, nell'ipotesi in cui sia tenuta riservata, grave danno.

Linguaggio

L'Organismo di Mediazione, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile.

ALLEGATO III DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA

Organismo di Mediazione Giustizia Nuova

PROCEDIMENTO prot. N.

Il sottoscritto

designato mediatore nel procedimento in epigrafe indicato, dichiara sotto la propria responsabilità di svolgere la presente procedura di mediazione in assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti, nonché garantisce la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli.

Si obbliga ad informare il responsabile di eventuali motivi di pregiudizio per l'imparzialità del procedimento.

data

FIRMA